



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

**ORIGINALE**

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 17 del 25/02/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) E PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. IMU) PER L'ANNO 2019. I.E.**

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 21:15 in Arese, presso la sede comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si e' riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione sotto la presidenza della **DOTT.SSA ELEONORA GONNELLA**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<b>Nominativo</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>PALESTRA MICHELA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>GONNELLA ELEONORA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>TONIOLO PAOLA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>PANDOLFI PAOLA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>BURONI EDOARDO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>VARRI CHIARA MARIA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>SCUPOLA DENISE</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>BIANCHI FEDERICA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>PIOVESAN UMBERTO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>SAIBENE MARCO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>SCIFO BARBARA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>CASTELLI ANTONIO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
<b>TURCONI VITTORIO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>
<b>CATTANEO SERGIO</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>
<b>DAL BOSCO ANDREA</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>
<b>FERRARA MATTIA NICHOLAS</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>
<b>PIVA MICHAELA</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>

**Totale Presenti 13      Totale Assenti 4**

Sono, altresì, presenti gli Assessori: NUVOLI LUCA, IOLI ENRICO GASTONE, AUGURUSA GIUSEPPE ROBERTO, CEREVA VERONICA, TELLINI ROBERTA PINUCCIA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Paolo Pepe

Constatato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento posto al punto 9 dell'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Nuvoli per l'illustrazione della proposta, come risulta dalla trascrizione del verbale della seduta.

Tutti gli interventi risultano dalla trascrizione del verbale della seduta;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 6 del 14.01.2019 avente ad oggetto: "Approvazione delle aliquote della tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e per l'Imposta Municipale Propria (C.D. IMU) per l'anno 2019. I.E.".

Visti gli allegati pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dai Responsabili dei servizi interessati.

Con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Piva), essendo presenti n. 13 Consiglieri, resi mediante sistema elettronico

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione richiamata in premessa, che qui si intende integralmente riprodotta e trascritta.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Piva), essendo presenti n. 13 Consiglieri, resi mediante sistema elettronico

### DELIBERA

- a) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di rispettare il termine previsto dall'articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 e succ. modif. ed integr., ai sensi del quale: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....*", il quale dovrà essere approvato entro il 28.02.2019, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 292 del 17.12.2018, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 rispetto al termine ordinario del 31 dicembre fissato dall'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Dott.ssa Eleonora Gonnella  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Paolo Pepe  
*(atto sottoscritto digitalmente)*

---



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / [www.comune.arese.mi.it](http://www.comune.arese.mi.it) /  
P.Iva 03366130155

## AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

### SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14/01/2019 avente per oggetto:

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (TA.S.I.) E PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. IMU)  
PER L'ANNO 2019. I.E.**

Proponente: NUVOLI LUCA - VICE SINDACO

## Proposta al Consiglio Comunale

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) E PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. IMU) PER L'ANNO 2019. I.E.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE

**Vista** la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e succ.modif. e integr. - c.d. legge di stabilità 2014- con la quale il legislatore ha attuato una riforma della fiscalità immobiliare con l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale, denominata **I.U.C.** (d'ora in avanti IUC), un acronimo che riassume tre distinti prelievi: IMU, TA.S.I. e TA.RI.;

**Richiamati**, in particolare:

- 1) l'articolo 1, comma 639, ai sensi del quale: *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;*
- 2) l'articolo 1, comma 640, il quale dispone che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- 3) l'articolo 1, comma 669, ai sensi del quale: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;*
- 4) l'articolo 1, comma 671, il quale dispone che *“la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.”;*

**Richiamato** il disposto dell'articolo 1, comma 682, della summenzionata Legge 27/12/2013 n. 147, ai sensi del quale: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

“...per quanto riguarda la TA.S.I.:

1) *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”;*

**Ricordato che:**

- 1) con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 27/03/2014 si disponeva, tra le altre cose, di approvare, in applicazione della normativa vigente, il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”, disponendo l'affidamento “in house providing” della gestione e riscossione della Tassa Rifiuti (TA.RI.) e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.) a GE.SE.M. S.r.l., società già affidataria del servizio di gestione della TARES e dell'IMU;
- 2) con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 18/04/2016, avente ad oggetto: “*Approvazione del regolamento delle entrate tributarie, del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) e del regolamento generale per la riscossione ordinaria dei tributi comunali, con conseguente abrogazione dei precedenti regolamenti regolanti le materie*”, si disponeva, tra le altre cose, di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e di approvare il nuovo testo, con efficacia a decorrere dall'01/1/2016, abrogando conseguentemente il vigente “Regolamento delle Entrate tributarie”;
- 3) con deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 21/12/2017 veniva approvata una ulteriore modifica al testo del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)” e, conseguentemente il testo definitivo di detto regolamento, tuttora vigente;

**Visti**, con riferimento all'IMU:

1. l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214, così come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, avente ad oggetto l'anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria;
2. l'art. 8, commi 1 e 2, del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, così come modificato dall'art. 1, commi 713, lett. a), e 717, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 12, della L. 28/12/2015 n. 208 a decorrere dal 1° gennaio 2016;

**Considerato** che, nell'ambito della TA.S.I., l'articolo 1, comma 681, della L. 147/2013 e succ. modif. e integr., così come modificato dall'articolo 1, comma 14 lettera d), della L. 28/12/2015 n. 208, prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TA.S.I. dovuta e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**Dato atto che** nel vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) adottato dal Comune di Arese, nella parte III recante “Regolamento del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.)”, all'articolo 2, comma 5, è previsto che: “*Nel caso in cui l'unità*

*immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura pari al 30% del totale, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale. Nel caso in cui l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è detenuta o occupata da un soggetto che la destina ad abitazione principale, la TASI è versata solo dal proprietario o possessore nella misura pari al 70% dell'ammontare complessivo.”;*

**Ricordato che** con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 30/9/2014, veniva approvato il Protocollo d'Intesa tra i Comuni soci di Ge.Se.M. S.r.l., nel quale veniva disposto, fatta salva la regolamentazione degli affidamenti da parte di ciascun socio mediante sottoscrizione di appositi contratti di servizio, l'affidamento alla stessa dei seguenti servizi:

- servizio di accertamento, liquidazione e riscossione (anche parte coattiva) dei tributi locali TOSAP, ICP e Pubbliche affissioni;
- servizio di accertamento, liquidazione e riscossione (anche parte coattiva) dei tributi locali ICI/IMU, TIA/TARES/TARI, TASI;
- gestione del servizio di pubbliche affissioni;
- concessione dei mezzi pubblicitari (transenne, segnaletica industriale, orologi, cestini, ecc);
- servizio di riscossione (anche coattiva) di altre entrate comunali, di volta in volta individuate dai rispettivi Comuni;
- controllo e coordinamento del servizio di igiene urbana;
- gestione della segnaletica stradale;

**Dato atto che** con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 29/01/2019, veniva individuato nel Legale Rappresentante di Ge.Se.M. S.r.l., il Funzionario Responsabile relativamente al servizio di gestione I.U.C. - Imposta Unica Comunale - (che comprende IMU, TASI e TARI), TOSAP permanente e temporanea, Imposta di Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni, TIA, TARES e ICI arretrati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Testo unificato delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione C.C. 98 del 18/12/2003, nonché del Nuovo Regolamento I.U.C. (approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 27/03/2014, così come modificato con deliberazione del C.C. n. 30 del 18/4/2016), con estensione della designazione anche per il servizio di riscossione coattiva di dette entrate e delle entrate patrimoniali extra-tributarie;

**Richiamato** lo schema di contratto di servizio regolante i rapporti tra il Comune di Arese e Ge.Se.M. S.r.l. -approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20/12/2018-avente ad oggetto la gestione e la riscossione delle entrate tributarie e delle entrate extra-tributarie, con decorrenza dall'01/01/2019 e fino al 31/12/2022;

**Considerato che**, alla luce delle vigenti disposizioni dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e succ. modif. e integr. e della vigente normativa in materia, l'Imposta Municipale propria (o Imposta Municipale Unica - c.d. IMU) per l'anno 2019, risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella prevista per il 2018 e che, pertanto, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2018;

**Richiamato** l'articolo 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e succ. modif. e integr. in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale: «*1. le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. 1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di*

*rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.»;*

**Visto** l'articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 e succ. modif. e integr., ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

**Dato atto che**, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 2 lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. e integr. con riferimento alla competenza a deliberare sulla determinazione delle aliquote e delle tariffe:

- a) in merito alla T.A.S.I.: l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 e succ. modif. e integr. prevede che le tariffe della T.A.S.I. debbano essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 della medesima legge e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;
- b) in merito all'IMU: l'articolo 13, comma 6, del D.L. 06/12/2011 n. 201 e succ. modif. e integr. dispone che *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;*

**Visto** l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e integr., che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo eventuale differimento disposto con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale - n. 292 del 17.12.2018, con cui è stato differito al 28.02.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 21/12/2017 avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote della Tassa per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) e per l'Imposta Municipale propria (c.d. IMU) per l'anno 2018;

**Richiamato** l'articolo 1, comma 682, della L. 147/2013 che obbliga i Comuni all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta;

**Ritenuto necessario**, stante l'espresso rinvio adottato nel Regolamento per la disciplina della IUC, all'articolo 7 Parte III del “Regolamento del Tributo sui Servizi Indivisibili” ai sensi del quale: *“...Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in*



maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ognuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta...”, provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili ed i servizi alla collettività non coperti da contribuzione, prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 485.000,00
Cura del verde pubblico	€ 562.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 248.900,00
Ufficio Tecnico - Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 797.630,00
Servizi di polizia locale	€ 785.145,00
Servizio di protezione civile	€ 27.300,00
Servizi sociali	€ 2.249.265,00
Servizi scolastici ed educativi	€ 1.538.735,00
Biblioteca e cultura	€ 835.895,00
Politiche giovanili, Sport e tempo libero	€ 148.200,00
Anagrafe	€ 547.425,00
Commercio e sviluppo economico	€ 68.585,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.294.080,00</b>

dando atto che per ogni servizio sono stati considerati i valori finanziari del Bilancio di Previsione 2019, sommando le spese previste per tali servizi, comprese le spese di personale e le altre voci inerenti gli interventi del titolo I della spesa;

**Vista** la bozza di bilancio di previsione 2019/2021 e ritenuto necessario, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, modificare l' Aliquota IMU per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili (ora al 8,1 per mille) portandola al 8,5 per mille:

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,5 per mille
---	---------------

**Ritenuto opportuno** procedere, con un solo atto deliberativo, alla determinazione delle aliquote e delle tariffe applicabili nell'anno 2019 in merito all'I.M.U. ed alla T.A.S.I., sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 21/12/2017 avente ad oggetto l'approvazione delle aliquote della Tassa per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) e per l'Imposta Municipale propria (c.d. IMU) per l'anno 2018;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 05/02/2019 avente ad oggetto: *“Approvazione delle aliquote della Tassa per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) e per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019: proposta al Consiglio comunale. i.e.”*;

**Visti** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. n. 49 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 e succ. modif. ed integr., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Considerato** che l'art. 1, comma 689, della L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**Dato atto** delle seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

**Visti** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo n. 49 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 e succ. modif. e integr., che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE**

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente dispositivo;
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016	4,5 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze affittati con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i.	4,5 per mille
Aliquota per unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune (equiparazione ad abitazione principale, come da regolamento).	4,5 per mille
Aliquota per sale cinematografiche, inserite nella categoria catastale D3, del centro storico in quanto luoghi di cultura e spettacolo	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,5 per mille

### Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.)

Viste le esigenze di bilancio in relazione ai servizi indivisibili indicati in premessa, che evidenziano un costo complessivo di € **8.294.080,00** (dicesi euro ottomilioniduecentonovantaquattromilaottantavirgolazero) da coprire mediante la TASI:

Aliquota per abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, così modificato dall'art. 1, comma 10, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.	1,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	2,1 per mille

confermando, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale ai fini IMU, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica,

nell'importo di € 200,00 (euro duecentovirgolazero) e dando atto che il Comune di Arese non ha applicato, negli esercizi precedenti, la maggiorazione prevista dall'art. 1, comma 677 terzo periodo, della L. 147/2013 e che ritiene di non applicarla neppure per l'anno 2019;

- di stabilire, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa, coperti nel 2019 con la T.A.S.I., è pari al 15,20% (considerando la previsione di entrata a tale titolo di Euro 1.260.000,00 -diconsi euro unmilione duecentosessantamila virgolazero-);
- di dare atto che la riscossione dell'Imposta unica comunale e della Tassa sui Servizi Indivisibili, dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

stabilendo, altresì, che l'intero importo di ciascun tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di giugno;

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in materia eventualmente sopravvenute;
- di dare atto che le aliquote e tariffe approvate con il presente atto decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006 e s.m.i.;
- di demandare al competente ufficio la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.

Successivamente,

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE**

Stante la necessità di rispettare il termine previsto dall'articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 e succ. modif. ed integr., ai sensi del quale: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....*”, il quale dovrà essere approvato entro il 28.02.2019, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale - n. 292 del 17.12.2018, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 rispetto al termine ordinario del 31 dicembre fissato dall'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.).

**PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE**

**di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e integr..**



**COMUNE DI ARESE**  
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)  
20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 /  
www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49  
del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000**

**In merito alla deliberazione avente per oggetto:**

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (T.A.S.I.) E PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. IMU)  
PER L'ANNO 2019. I.E.**

***AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE***

***REGOLARITA' TECNICA:***

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 07/02/2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
E PROGRAMMAZIONE  
FALDETTA MARIA TERESA  
*(atto sottoscritto digitalmente)*



# COMUNE DI ARESE

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /  
P.Iva 03366130155

## PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49

del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000

In merito alla deliberazione avente per oggetto:

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (T.A.S.I.) E PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (C.D. IMU)  
PER L'ANNO 2019. I.E.**

### **REGOLARITA' CONTABILE:**

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni:

Arese li, 07/02/2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
E PROGRAMMAZIONE  
FALDETTA MARIA TERESA  
*(atto sottoscritto digitalmente)*